

**SINOSI DEL RICORSO PENDENTE INNANZI AL
T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. II, N. R.G. 1479/2022**

Ricorrente:

Di Grigoli Salvatore, nato il 11.10.1978 a Venaria Reale (TO) e residente in C.so F.sco Crispi n. 167, 92020 San Giovanni Gemini (AG), c.f. DGRSVT78R11L727T, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Virga, c.f. VRGRRT82H02Z112E, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Napoli n. 4, 92022 Cammarata (AG), il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni dalla cancelleria tramite fax al n. 0922.909128 o pec robertovirga@avvocatiagrigento.it,

Amministrazioni resistenti:

REGIONE SICILIA, Presidenza, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *pro-tempore* domiciliato per la carica in Piazza Indipendenza 21, 90129 Palermo;

REGIONE SICILIA, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, in persona del suo l.r. *pro-tempore* con sede in Viale Regione Siciliana n. 2194, 90135 Palermo;

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM – ASSOCIAZIONE FORMEZ PA - c.f. 80048080636, in persona del l.r. *pro-tempore* con sede legale in via Marx n. 15, 00137 Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

Controinteressato:

PISTONE GIUSEPPE, nato il 17.11.1985 ad Agrigento e residente in via San Lorenzo sn, 92022 Cammarata (AG), c.f. PSTGPP85S17A089N (pec: g.pistone@conafpec.it).

Ulteriori controinteressati: tutti i soggetti inclusi nella Graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico emanato con DDG. N. 5042 del 23.12.2021 come modificato con DDG n. 120 del 21.01.2022, approvata con D.D.G. n. 3372 del 01.09.2022, pubblicata in pari data sul portale Fomez PA e sul sito Ufficiale della Regione Siciliana, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

Oggetto del ricorso:

Annullamento previa sospensione ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.

- 1) della Graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021 e modificato con D.D.G. n. 120 del 21.01.2022, per la copertura di 12 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria D), per il ricambio generazionale dell'Amministrazione

Regionale, profilo Funzionario tecnico (Ambito tutela territorio e sviluppo rurale), codice concorso SICILIA/RAF/AGR, categoria prof. D, posizione economica D1, pubblicata sul sito di Formez PA in data 01.09.2022 e sul sito Ufficiale della Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

- 2) dell'esito della prova scritta del ricorrente, pubblicata in data 22.06.2022 sul sito Formez PA, inerente il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 12 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale dell'Amministrazione Regionale, codice concorso SICILIA/RAF/AGR Funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale), effettuata dal ricorrente in data 24.05.2022 presso la Tensostruttura di Via G. Lanza Di Scalea n. 1963, 90146 Palermo, conosciuto mediante visione dell'Area personale del Portale Ripam Cloud;
- 3) per quanto occorra, di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti "situazionali" meglio individuati in narrativa, sebbene allo stato non conosciuti;
- 4) per quanto occorra, dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente sebbene allo stato non conosciuti;
- 5) ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova *de qua* e le relative risposte;
- 6) ove e per quanto occorra, del D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021 e successive modifiche, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto;
- 7) di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, tra cui: **a.** di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; **b.** di tutti i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; **c.** del Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021, per come modificato con D.D.G. n. 120 del 21.01.2022 di modifica del bando approvato con D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021 e proroga dei termini, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse e, ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

IN FATTO

I- PROCEDURA CONCORSUALE

Con D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Speciale Concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021, successivamente modificato con D.D.G. n. 120 del 21.01.2022 (di modifica del bando e proroga dei termini), veniva indetto concorso pubblico per la copertura di 12 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato per il ricambio generazionale dell'Amministrazione Regionale, profilo Funzionario tecnico, codice concorso SICILIA/RAF/AGR, categoria prof. D, posizione economica D1,

L'art. 3 del bando in oggetto prevedeva lo svolgimento del concorso attraverso le seguenti fasi:

- a)** una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 6 del bando, riservata a tutti i candidati che avessero presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso;
- b)** una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati.

I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art.1 del bando, venivano nominati vincitori ed assegnati alle sedi di lavoro per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 10.

Occorre rilevare, per quanto di interesse ai fini della presente vicenda, che la prova scritta risultava composta dalla risoluzione di 60 (sessanta) quesiti con risposta a scelta multipla.

Ai sensi dell'art. 6 del Bando, a ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,50 punti;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: -0,15 punti.

Alla suddetta prova poteva essere assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova sarebbe stata superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).

II – SUI FATTI AL CENTRO DEL PRESENTE GIUDIZIO

Tuttavia, **la domanda n. 45** risultava incompleta e formulata in maniera erronea sotto il profilo tecnico scientifico, del pari le risposte *ufficiali* individuate quale parametro per la correzione.

Effettuata la prova scritta, in data 22.06.2022 venivano pubblicati i risultati del test e il ricorrente prendeva atto di avere raggiunto 20,9 (46 risposte corrette, 14 errate, 0 non date), mediante accesso all'area riservata del Portale Ripam Cloud e, quindi, di essere **“non idoneo”** per il mancato superamento della soglia di sbarramento di 21/30 fissati dalla *lex specialis*.

TALE INSUFFICIENZA È RICONDUCIBILE PROPRIO ALL'ERRONEA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA N. 45 DI INFORMATICA E DELLE RISPOSTE UFFICIALI, OVE IL CANDIDATO IN REALTÀ AVREBBE FORNITO LA RISPOSTA PIÙ CORRETTA TRA LE OPZIONI DISPONIBILI.

Con D.D.G. n. 3372 del 01.09.2022 veniva approvata la Graduatoria definitiva, pubblicata in pari data sul portale Fomez PA e sul sito Ufficiale della Regione Siciliana, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

La valutazione della prova scritta è erronea e va annullata, previa sospensione della relativa efficacia ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.

MOTIVI

I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 21 OCTIES L. N. 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA –ERRONEITA' MANIFESTA –TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA' –ILLOGICITA'.

- **Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità.**
- **Illogicità ed illegittimità manifesta nella formulazione delle domande e delle risposte relativamente alla prova scritta.**

Appare opportuno premettere, che le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2 Cost., e del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è

espressione dell'art. 51, comma 1, Cost., a mente del quale: *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*. Nonché, del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. In tal contesto si evidenzia peraltro che il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che: *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; **principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.**

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare, come invece accaduto, nella manifesta irragionevolezza ed illogicità. Tanto premesso, il *modus operandi* della Pa adottato nella specie è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi.

Ebbene, nel caso di specie la manifesta illogicità e irragionevolezza è senz'altro riconducibile all'eccesso di potere dell'Amministrazione esaminatrice, che ha predisposto in maniera palesemente errata una domanda compromettendo l'esito dell'intera prova.

Invero, al quesito n. 45 il sig. Di Grigoli Salvatore in realtà ha dato la risposta più corretta tra le opzioni, come peraltro accertato nella perizia di parte depositata in atti, ma ciononostante gli è stata ritenuta errata la risposta assegnata con penalità di - 0,15.

Come emerge da granitica giurisprudenza: *“ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”* (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158). In tal senso, emerge in svariate pronunce come: *“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”* (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Va da sé che l'interesse a promuovere questa azione giudiziale è quello di ottenere la rettifica in aumento del punteggio su tale quesito dimostrando, tramite l'ausilio della perizia tecnica in atti o basandosi solo ed esclusivamente sulla documentazione ufficiale di Windows, che il ricorrente in realtà ha fornito la risposta corretta, e per tal via ottenendo l'idoneità ed il diritto di partecipare alla fase successiva di valutazione dei titoli.

Tali circostanze preliminari assumono rilevanza sotto molteplici profili. **Tale metodo presuppone che la formulazione della domanda sia completa, ovvero fornisca al candidato tutte le**

informazioni sulle quali poter effettuare il proprio ragionamento ed individuare l'unica risposta corretta.

Ne consegue che, una cosa è la formulazione capziosa delle domande altra cosa, invece, è la loro erroneità o non univocità tecnico scientifica.

Il *discrimen* tra le due fattispecie non è privo di conseguenze, tenuto conto che incide anche sulla legittimità, o meno, della valutazione delle prove.

In tali condizioni, la capziosità delle domande è certamente ammessa, è invece intollerabile l'erroneità e l'incompletezza

SULLA DOMANDA N. 45.

Tale domanda presenta la seguente formulazione:

In Windows, si può aprire rapidamente la pagina delle impostazioni:

- *digitando la sequenza di tasti Win+I (“tasto con il logo di WINDOWS+I).*

- *digitando la sequenza di tasti Win+S.*

- *premendo il tasto con il logo WINDOWS (“Tasto con il logo WINDOWS”)*

DA UN LATO LA DOMANDA È GENERICA E MAL POSTA, DALL'ALTRO È ERRONEA LA RISPOSTA RITENUTA CORRETTA.

Occorre evidenziare che ormai esistono diverse versioni del sistema operativo e che le scorciatoie da tastiera per il tasto Windows non sono standardizzate. Pertanto, una panoramica più specifica dei tasti di scelta rapida di Windows più importanti è possibile farla solo ed esclusivamente in rapporto al sistema operativo Windows di riferimento. In Windows 10 ed in Windows 8, ad esempio, il tasto di scelta rapida Windows+I apre il menu Impostazioni della barra Charms+Pannello di Controllo. Viceversa, in Windows 7 e Vista tale combinazione di tasti non risulta ricollegabile a tale opzione rapida.

Oltre ancora, chi installa un sistema operativo Windows come sistema operativo aggiuntivo su un Mac e utilizza una tastiera Apple cercherà il tasto Windows invano. Nonostante ciò, su una tastiera Apple funge da sostituto del tasto Windows il tasto Command Cmd, riconoscibile dal logo di Apple e dal cosiddetto “nodo di Salomone”. I tasti di scelta rapida del sistema operativo Windows possono, dunque, essere eseguiti con il tasto Cmd.

TANTO PREMESSO, IL QUESITO IN QUESTIONE RISULTA ESSERE ERRATO, AMBIGUO E MAL FORMULATO.

Nel dettaglio, come attesta la perizia tecnica di parte versata in atti a firma del Dott. Maggio Gerlando, la combinazione di tasti rapidi per accedere al menu impostazioni è preconfigurata ed accessibile senza alcuna modifica da parte dell'utente dalle versioni di Windows 8, Windows 10 e Windows 11.

Di conseguenza, non è vero che le risposte contenute nel quesito n. 45 formato dalla Commissione sono esatte. Oltre ancora, tale quesito è stato formulato in modo erroneo e non risulta suffragato da univocità tecnico scientifica, facilmente riscontrabile anche attraverso la **documentazione ufficiale di Windows** reperibile all'indirizzo:<https://support.microsoft.com/it-it/windows/scelte-rapide-da-tastiera-in-windows-dcc61a57-8ff0-cffe-9796-cb9706c75eec>.

Come anzidetto, il *discrimen* tra le due fattispecie non è privo di conseguenze, tenuto conto che incide anche sulla legittimità della valutazione delle prove.

Tra le alternative disponibili il ricorrente ha dato la risposta da ritenersi più corretta e meriterebbe la rettifica del punteggio con assegnazione di una risposta corretta in più (+0,50). Conseguentemente, l'assegnazione **di un punteggio totale di 21,55** derivante da 47 risposte corrette e non più 46 (per un totale di 23,5), a cui va sottratto - 1,95 per n. 13 risposte errate e non più 14, in grado quindi di superare la soglia di sbarramento di 21/30.

Per tutto quanto precede, la formulazione della domanda "*In Windows*" senza specificare la versione (95, Xp, 7, 8, Vista, 10, 11), induce comunque a dare una risposta "singolare" sempre errata tra le alternative disponibili indicate nella soluzione.

Circostanza non di poco conto, considerato che le domande debbono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

La Commissione avrebbe dovuto indicare, per una formulazione corretta e scientifica della domanda, la tipologia del sistema operativo in relazione alla combinazione di tasti.

Richiamando la perizia del C.T.P. Dott. Maggio, appare **facilmente verificabile l'erroneità del quesito**, basta avere di fronte due computer, uno con windows 7 ed uno con windows 11 e si può velocemente constatare che solo in windows 11 la combinazione Win+I apre la pagina delle impostazioni. Come anzidetto, ci si può basare anche sulla **documentazione ufficiale di windows** all'indirizzo: <https://support.microsoft.com/it-it/windows/scelte-rapide-da-tastiera-in-windows-dcc61a57-8ff0-cffe-9796-cb9706c75eec>. Difatti, nella **pagina ufficiale Microsoft** sono riportati i sistemi operativi Windows, versioni 11, 10, 8.1, Rt, e Windows 7. Selezionando il sistema operativo Windows 7 alla voce "*Tasti di scelta rapida con il tasto Windows*" possiamo notare l'assenza della combinazione Win+I.

Secondo consolidati principi giurisprudenziali, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione da considerarsi valida per ciascun quesito sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 6 DEL D.D.G. N. 5042 DEL 23.12.2021 ED ALL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO -ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA

Per effetto dell’erronea, generica e incompleta formulazione della domanda è minata *“l’univocità del quesito e lo stesso contesto tecnico-scientifico di fondo”*; e, di conseguenza, non è possibile *“qualificare come errata la risposta data dall’appellante al quesito”*.

Le considerazioni che precedono danno conto della non corretta formulazione e ambiguità del quesito di prova n. 45. Tale circostanza comporta che:

- 1) la domanda è formulata in modo erroneo e non è suffragata da univocità tecnico scientifica;
- 2) nessuna delle risposte multiple fornite può considerarsi soddisfacente o inequivocabilmente corretta;
- 3) tale domanda non può considerarsi idonea ai fini della valutazione.

Mancano nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione ovvero, esso contiene elementi contraddittori.

Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che le stesse debbono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Pertanto, la formulazione della domanda *“In Windows”* senza specificare la versione (95, Xp, 7, 8, Vista, 10, 11), induce comunque a dare una risposta *“singolare”* sempre errata tra le alternative disponibili indicate nella soluzione.

Ne consegue l’illegittimità della procedura selettiva esperita.

In ogni caso, il diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio corretto come sopra meglio precisato (Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015).

Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia ha espressamente affermato che: *“la necessità che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero siano state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull’Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile”* (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035 - cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051). Ed ancora, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21/10/2020, n.4649; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060.

Conseguentemente, un quesito che sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissequa risposte, ammetta più di una risposta, validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa

risposta che è senz'altro errata (sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673 - TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223- T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020).

La portata di dette pronunce è univoca.

Per tutto quanto precede il sig. Di Grigoli Salvatore ha diritto all'attribuzione del punteggio corretto per la domanda n. 45 al centro delle decisioni richiamate. Ovvero, + 0,50, oltre all'annullamento pari al punteggio illegittimamente sottratto assumendo l'erroneità della risposta.

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (DIRETTIVA MINISTERO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 3/2018 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 L. N. 241/1990 ED ART. 97 COST.).

Ma vi è di più. La formulazione della domanda contraddistinta al n. 45 si pone in aperta violazione della specifica disciplina contenuta nella Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante: *“Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)”*.

In particolare, detta direttiva al punto 6 rubricato *“le prove”* espressamente prevede che: *“le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato”*.

Nella specie, il suddetto regime risulta del tutto disatteso.

Parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito, anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Allo stesso modo, non può essere considerata errata la risposta data dal candidato che non si rivela univocamente tale, perché solo in tal caso troverebbe giustificazione l'attribuzione del punteggio pari a zero (Consiglio di Stato, III, 4.2.2019, n. 842).

Ciò posto, nel caso in specie, essendo erronea ambigua ed incompleta la formulazione del quesito nessuna delle previste risposte può considerarsi del tutto corretta.

IV - SULLA PROVA DI RESISTENZA E SULL'EFFETTIVA AMMISSIONE DEL RICORRENTE ALLA FASE SUCCESSIVA DEL CONCORSO *DE QUO* - FASE DI VALUTAZIONE TITOLI - IN ASSENZA DEGLI ERRORI IN CUI E' INCORSA LA P.A.

In altre parole, se Codesto Organo giudicante ritenesse degne di pregio giuridico le considerazioni di questa difesa in ordine al quesito sopra menzionato, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto dal candidato, lo stesso sarebbe riconosciuto come idoneo raggiungendo il punteggio di 21,55 (**cd. prova di resistenza**). Sarebbe altresì riconosciuto idoneo se la domanda fosse annullata, in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva del candidato.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris*. Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (ammissione con riserva alla valutazione titoli e conseguente inclusione con riserva anche in sovrannumero in graduatoria) o, in via subordinata, la ripetizione della prova anche tramite sessione suppletiva.

Appare utile – anche ai fini della Pa – essere intanto ammessi al prossimo *step* procedurale di modo da essere riconosciuti idonei con riserva e inseriti, sempre con riserva, in graduatoria, così eventualmente essere confermati a seguito dell'udienza di merito e quindi di sentenza. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

SULLA ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono qui richiamate.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Per quanto innanzi esposto, nell'impugnare ancora una volta tutto quanto *ex adverso* dedotto, prodotto e richiesto, il ricorrente *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, *contrariis rejectis* così giudicare.

In via cautelare, sospesa nei limiti dell'interesse della parte ricorrente l'efficacia dei provvedimenti impugnati, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente nella fase di valutazione dei titoli e in graduatoria, anche in via monocratica ex art. 56 c.p.a.

Nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il punteggio di + 0,50 con riferimento alla domanda n. 45 indicata in ricorso, con conseguente aumento del punteggio ottenuto (21,55) e per l'effetto riconoscerne l'idoneità.

In subordine, considerare illegittimo il quesito n. 45, in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva del candidato riconoscendo il punteggio di 21,5. **In estremo subordine**, ordinare la ripetizione della prova e disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

In via istruttoria, soltanto ove ritenuto opportuno, disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati e, ove ritenuto opportuno e soltanto qualora la perizia di parte non si ritenesse sufficiente, disporre idonea consulenza tecnica.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Salvis iuribus

Cammarata lì, 02.11.2022

F.to digitalmente
Avv. Roberto Virga